

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria.

Il Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° dicembre 2007.

1. Regime fiscale dei rendimenti maturati dalle forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita non sono soggette ad IRPEF, IRES ed IRAP, ma sono tenute unicamente al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto di gestione del Fondo maturato in ciascun periodo d'imposta.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un risultato negativo, lo stesso può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre Linee di investimento del Fondo Pensione, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della Linea che ha maturato il risultato negativo.

I rendimenti del Fondo, essendo già stati sottoposti a prelievo fiscale nel corso della fase di accumulo, non vengono più tassati al momento della liquidazione della prestazione, di qualunque tipo essa sia (riscatto, anticipazione, prestazione pensionistica in forma di rendita o di capitale).

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

2. Regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari su base volontaria, ovvero dovuti in base a quanto previsto dalle fonti istitutive, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di Euro 5.164,57 annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

2.1. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l'importo di Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme, per un importo, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 annui.

Esempio:

Lavoratore che nei primi 5 anni di adesione al Fondo ha versato complessivamente - tra contributi a proprio carico ed a carico dell'azienda - 5.000 Euro (1.000 Euro all'anno).

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre:

$$25.822,85 - 5.000 = 20.822,85 \text{ Euro.}$$

Il lavoratore potrà quindi dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno di adesione, questi 20.822,85 Euro, in aggiunta rispetto al limite ordinario di 5.164,57 Euro annui, per cui, ad esempio, se intende suddividere questo *bonus* nell'arco dei 20 anni potrà dedurre:

$20.822,85 : 20 = 1.041,14$ Euro annui in aggiunta al limite di 5.164,57, per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di:

$$5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 \text{ Euro}$$

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

Il lavoratore potrà però decidere di “spendere” questi ulteriori 20.822,85 Euro di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni; in questo caso, occorre però ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all’anno, anche con questo incremento, non può comunque eccedere:

$(5.164,57 + 2.582,29) = 7.746,86$ Euro all’anno

2.2. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi sopra descritto è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di reintegro di anticipazioni.

I versamenti aggiuntivi dovuti a questo reintegro, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente, nel limite di Euro 5.164,57.

Sulle somme corrispondenti alle anticipazioni reintegrate che abbiano superato il predetto limite (e, quindi, siano state assoggettate a tassazione Irpef in capo all’aderente) è però riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

2.3. Comunicazioni dell’aderente

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente è tenuto a comunicare alla forma pensionistica l’importo dei contributi che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi, infatti, non verranno più tassati in sede di erogazione della prestazione.

3. Regime fiscale delle prestazioni

La normativa di seguito dettagliata è applicabile esclusivamente ai montanti accumulati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

3.1. Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

In altre parole, in presenza di 35 anni di iscrizione, l'aliquota d'imposta si riduce fino al 9%.

La base imponibile delle prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei rendimenti del Fondo, che hanno già scontato l'imposta sostitutiva dell'11%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del *plafond* di contribuzione deducibile).

3.2. Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, nel caso in cui l'aderente richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Sulle somme erogate a titolo di anticipazione richiesta per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

3.3. Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate (licenziamento, dimissioni, ecc.) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

In ogni caso, queste ritenute si applicano sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti, come si è osservato sopra.

3.5. Prestazioni in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Anche per le rendite la base imponibile è determinata al netto della parte corrispondente al rendimento del Fondo e dei contributi che non sono stati dedotti.

Sulla rivalutazione applicata annualmente alle rendite è applicata un'imposta sostitutiva del 12,50%.

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.